



Decisione/1266/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5117/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5117/TFNSVE/2025-2026, 5117 - Ricorso proposto dalla società ASD CITTA' DI ANAGNI CALCIO (matr. 949199) contro la società ANITRELLA (matr. 2280) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori PAPPALARDO SIMONE (matr. 5645511), REMOLO MAURO (matr. 2278390), CAPODANNO FRANCESCO (matr. 6919464), COLAGIOVANNI FEDERICO (matr. 2001520), DI MAURO FRANCESCO (matr. 6857110), SILVESTRI MIRKO (matr. 5592573) e FIORETTI DANIELE (matr. 2590983)

In data 29 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati così quantificati per i singoli calciatori: Pappalardo Simone euro 287,00 (duecentottantasette/00), Remolo Mario



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

euro 50,00 (cinquanta/00), Capodanno Francesco euro 18,00 (dicotto/00), Colagiovanni Federico euro 69,00 complessivi (sessantanove/00), Di Mauro Francesco euro 270,00 (duecentosettanta/00), e Silvestri Mirko euro 40,00 (quaranta/00).

Il tutto come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per un totale, quindi, di euro 734,00 (settecentotrentaquattro/00).

Nel ricorso veniva altresì richiesto il premio tesseramento per i calciatori Colagiovanni e Fioretti. Tale materia, peraltro, non rientra nella competenza di questo tribunale per cui la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile con conseguente accoglimento parziale della domanda.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC
- accertata la fondatezza parziale della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso relativamente ai premi di formazione e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 734,00 (settecentotrentaquattro/00), in favore della società ricorrente. Rigetta la domanda per la richiesta dei premi di tesseramento giacché inammissibile per i calciatori Colagiovanni e Fioretti.

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai